

**LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SU IRC E CREDITO SCOLASTICO**  
**(abbreviata da e con annotazioni di f. dentoni)**

\*\*\*\*\*

**SUCCO:**

- a) il TAR sbaglia a non volere i docenti di IRC nello scrutinio: essi ci devono essere, perché gli studenti che si avvalgono hanno diritto ad avere un giudizio e un punteggio anche dal docente di una materia curricolare come l'IRC, alla pari di tutti gli altri docenti.
- b) è invece escluso che l'IRC possa essere un titolo a parte, distinto e separato, per la collocazione nella fascia di oscillazione del credito scolastico.

**VALUTAZIONE:** Il consiglio di Stato

- a) ha dovuto arrendersi nella sostanza alle ragioni della Corte Costituzionale
- b) continua a pensare (indebitamente) in termini di parallelismo fra IRC e (concettualmente illogiche) "attività alternative"
- c) forse sta preparando una futura battaglia (di retroguardia e di consolazione) per "attività alternative che diventino obbligatoriamente parte del curriculum" anche se a libera partecipazione.

f.dentoni

\*\*\*\*\*

N. 02749/2010 REG.DEC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente  
**DECISIONE**

Sul ricorso proposto da: Ministero dell'Istruzione contro Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni,... per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO n. 07076/2009... MATERIA RELIGIONE CATTOLICA.

Visto il ricorso ... gli atti... Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con i ricorsi di primo grado... hanno chiesto l'annullamento delle ordinanze relative alla disciplina dell'attribuzione dei crediti scolastici .... nella parte in cui si prevede che i docenti che svolgono insegnamento della religione cattolica partecipino a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernente l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento; ...che l'attribuzione al punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tenga conto, ... del giudizio formulato dai docenti ...riguardante l'interesse col quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ed il profitto che ne ha tratto...

2. Il T.a.r. ha accolto i ricorsi rilevando che le ordinanze impugnate si ponessero in contrasto con il principio di laicità dello Stato... sarebbe dunque evidente "l'irragionevolezza dell'ordinanza che, nel consentire l'attribuzione di vantaggi curricolari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della adesione ai valori dell'insegnamento cattolico impartito".... Da qui la conclusione, secondo cui il sistema complessivo avrebbe l'effetto di indurre gli studenti a rinunciare alle scelte dettate dalla propria coscienza, garantita dalla Carta Costituzionale e dall'art. 9 del Concordato, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico.

3. Avverso tale decisione hanno proposto appello, chiedendone la riforma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Istruzione. Ha proposto appello, mediante ricorso incidentale, anche la C.E.I. – Conferenza Episcopale Italiana... rilevando che in base alle disposizioni vigenti l'insegnamento della religione cattolica non può che essere valutato ai fini dell'attribuzione del credito scolastico; ...l'assenza di qualsiasi violazione ai principi costituzionali della libertà religiosa e di laicità dello Stato.

5. Gli appelli meritano accoglimento.

8. I ricorsi vanno, quindi, esaminati nel merito....

9. Come ha affermato la Corte costituzionale nella storica sentenza n. 203/1989, con questa terza proposizione il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione.

La Corte specifica che dal principio di non discriminazioni ivi consacrato deriva che *“la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche. Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione”*.

Con la successiva sentenza n. 13 del 1991, la Corte aggiunge che *“il valore finalistico dello ‘stato di non obbligo’, è di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona.*

*Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica, l'alternativa è tra un sì e un no<sup>1</sup>, tra una scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione. Lo ‘stato di non-obbligo’ vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”<sup>2</sup>.*

10. ... Nessun passaggio delle motivazioni delle citate sentenze costituzionali consente di escludere che la condotta scolastica tenuta dall'alunno che decida di avvalersi dell'insegnamento della religione o di un insegnamento alternativo possa essere oggetto di valutazione e rilevare così ai fini del giudizio finale. Anzi, ... l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo, ma, precisa la Corte costituzionale con la sentenza n. 203/1989, l'esercizio del diritto di avvalersene crea *l'obbligo scolastico* di frequentarlo.

11. Come si diceva, da queste sentenze non si può dedurre l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale che consente la partecipazione agli scrutini degli insegnanti di religione o dei corsi alternativi frequentati dai non avvalentisi<sup>3</sup>.

Né si può dire che tale partecipazione andrebbe ad interferire con lo “stato di non obbligo”, condizionando la libertà di scelta ...

Non esiste condizionamento, perché ... si può certamente affermare che le famiglie e gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'ora di religione *e di non seguire alcuna attività formativa*<sup>4</sup> hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dal fatto che l'insegnante di religione partecipi alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico. Una scelta legata a valori così profondi, come quelli che vengono qui in esame, non può essere condizionata da valutazioni di stampo più marcatamente utilitaristico, legate al fatto che **optando per l'insegnamento della religione si potrebbe avere un vantaggio (peraltro eventuale e di minima portata) in termini di valutazione del rendimento scolastico**<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Il sì o il no: questa è l'unica **alternativa**! Le “attività alternative” sono state escogitate da democristiani astuti (Ministro Galloni) e sono state colpite affondate dal senso autentico di questa sentenza della Corte Costituzionale!

<sup>2</sup> La citazione è stata mantenuta per intero non solo perché è fondamentale e poco nota, ma perché, nelle parti evidenziate, pone un principio (di **non parallelismo**) che il sistema scolastico italiano, e quasi tutti (cattolici e laici) non hanno ancora metabolizzato: e cioè il fatto che **la scelta dell'IRC non deve comportare nessuna attività sostitutiva (“compensativa”) per chi sceglie no!!!** Altrimenti si rimane prigionieri di pregiudizi, e si finisce per fare gli interessi di chi non vuole riconoscere la vera parità fra chi sceglie e chi non sceglie.

<sup>3</sup> Il vero tema dei ricorsi era la presenza del docente di IRC nello scrutinio; su questo il Consiglio di Stato ha dato torto al TAR, e secondo me a ragione, perché la presenza del docente di IRC in sede di scrutinio era già stata depotenziata dal DPR202/90: il docente di IRC è in scrutinio, ma il suo voto non può essere determinante.

<sup>4</sup> Notare come il Consiglio di Stato continui a pensare nel suo subconscio, che non avvalersi dell'IRC comporti una doppia scelta: non avvalersi dell'IRC **e scegliere se** avvalersi di qualche attività formativa; ma questa è violazione della libertà dello studente: con quale diritto vado a indagare ulteriormente sulla sua scelta di coscienza? E perché la opportunità formativa che offro al non avvalente non la offro anche a chi si avvale? Vedete che si continua a discriminare? O siamo ciechi?

<sup>5</sup> E' evidente che qui il Consiglio di Stato **non sta parlando di un punto di credito scolastico assegnato solo per l'impegno nel frequentare l'IRC**: altrimenti non sarebbe tanto “eventuale”, e tanto meno di “minima portata”: sarebbero 3 punti in 3 anni su 20 o 25: il 12 o il 15% !! Lo chiamereste “di minima portata”? Sta parlando del contributo eventualmente positivo che il docente di IRC può portare a favore del punteggio complessivo assegnato

E' senz'altro da escludere, insomma, che una valutazione così importante e profonda possa dipendere dalla mera possibilità di avere un vantaggio in sede di attribuzione del credito scolastico. Vantaggio che, fra l'altro, è del tutto eventuale, sia perché, lo studente non avvalentesi che sia comunque meritevole in tutte le altre materie può raggiungere il massimo punteggio in sede di credito scolastico, sia perché il giudizio dell'insegnante di religione (o del corso complementare) potrebbe essere anche negativo (e quindi incidere negativamente credito scolastico).

**Del resto, afferma ancora la Corte costituzionale, l'insegnamento della religione è facoltativo solo nel senso che di esso si ci può non avvalere, ma una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligatorio. Nasce cioè l'obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell'insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull'adempimento dell'obbligo scolastico.** Le stesse considerazioni valgono per gli insegnamenti alternativi che, una volta scelti, diventano insegnamenti obbligatori.<sup>6</sup>

**Insomma tutte l'attività scolastica dell'alunno deve essere valutata ai fini del credito scolastico, che esprime appunto un punteggio per la carriera scolastica complessiva, ivi inclusa la condotta e il posto in essere e il profitto raggiunto nell'ambito di quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta.**<sup>7</sup>

Se si parte dal presupposto (non seriamente dubitabile alla luce proprio delle sentenze costituzionali) secondo cui **l'insegnamento della religione (o di altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la valutazione dell'interesse e del profitto con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione non debba essere valutato.**<sup>8</sup> ...

**12. Del resto, chi segue l'insegnamento della religione (o di altro corso alternativo<sup>9</sup>) non avrà per ciò solo automaticamente un punteggio aggiuntivo in sede di credito scolastico, ma si terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio che valuta la sua carriera scolastica, anche del giudizio espresso dall'insegnante di religione o di altro insegnamento sostitutivo.**<sup>10</sup>

Che di questo giudizio si debba tener conto deriva dal fatto che, per chi si avvale, **l'insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio**<sup>11</sup>. Ne discende la necessità di valutare in senso positivo o negativo, come quell'obbligo scolastico sia stato adempiuto. ...

In altri termini, l'insegnamento non è obbligatorio per chi non se ne avvale, ma per chi se ne avvale è certamente insegnamento obbligatorio... dunque, ha il diritto-dovere di frequentarlo e di essere valutato per l'interesse e il profitto dimostrato.

**13. Né sarebbe corretto ritenere che per effetto delle ordinanze in questione l'insegnamento della religione dia, per ciò solo, diritto ad un credito scolastico. Al contrario, le ordinanze ministeriali prevedono soltanto che nella valutazione dello studente, si tenga conto anche dell'interesse con cui ha seguito l'ora di religione**<sup>12</sup> sul presupposto, avallato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che, effettuata la scelta, nasca un obbligo scolastico il cui adempimento da parte dello studente deve essere oggetto di valutazione....

A favore di tale conclusione depone, a livello legislativo, la previsione dell'art. 309 d.lgs. n. 297/1994 che, come ricordato anche dalla Corte costituzionale (n. 390/1999), stabilisce che gli insegnanti di religione *"fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti"*<sup>13</sup>.

---

collegialmente, rispetto al punteggio che lo studente prenderebbe se il docente di IRC non votasse. Questo sì che è "eventuale e di minima portata".

<sup>6</sup> Di per sé questo non è vero: i fantomatici "insegnanti alternativi" non sono stabiliti da nessuna legge, e non fanno parte del curriculum, come invece le "vere materie curriculari" (IRC incluso per chi se ne avvale, anche se poi valutato e documentato a parte)

<sup>7</sup> E' evidente che se l'IRC fa parte del curriculum (e qui una volta per tutte il Consiglio di Stato lo afferma a chiare lettere), la partecipazione di chi si avvale all'IRC viene valutata alla stregua dell'impegno con il quale lo studente ha partecipato a tutte le altre materie curriculari: si mette tutto nel calderone, e si vota tutti alla pari (docenti di IRC inclusi), fermo comunque restando il principio che nelle votazioni il voto del docente di IRC non può essere determinante (DPR 202/90).

<sup>8</sup> Esattamente: **deve essere valutato collegialmente, come tutte le altre materie**, non come qualcosa "oltre il curriculum" da premiare separatamente.

<sup>9</sup> Il continuo riferimento alle attività alternative mostra come, illogicamente, il Consiglio di Stato continua a pensare nei termini di un "vuoto" da parte di chi ha detto "no" all'IRC. E invece le due scelte sono assolutamente equivalenti.

<sup>10</sup> Questo è il nodo della sentenza, che sconfessa le velleità del ministro. Vuol dire che il docente di IRC partecipa al voto. Non è un "credito formativo o aggiuntivo". Sfido chiunque a leggere diversamente questa frase, e tutto il contesto nel quale è inserito.

<sup>11</sup> E quindi verrà considerata, per il credito scolastico, come tutte le altre materie obbligatorie.

<sup>12</sup> E' la seconda volta che lo dice espressamente: vedremo chi vorrà leggerci qualcosa di diverso...

<sup>13</sup> E quindi, appunto, il docente di IRC non ha "poteri speciali" di assegnazione del credito scolastico

14. Non si ravvisa neanche un contrasto con l'art. 205, comma 4, d.lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale "per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae".

Gli originari ricorrenti sostengono che da questa norma deriverebbe il divieto per gli insegnanti di religione cattolica di dare voti, il che escluderebbe la possibilità di partecipare alle sedute del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico e di prendere in considerazione il loro giudizio.

Tale conclusione non può essere però condivisa.

**Le ordinanze in questione non prevedono**, infatti, che l'insegnante di religione attribuisca un voto, ma **solo che nell'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, si tenga conto<sup>14</sup> del giudizio (non del voto appunto) riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica** ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto. In altri termini, quella "speciale nota" cui fa riferimento l'art. 205, comma 4, cit. pur non potendosi tradurre in un voto numerico contiene necessariamente un giudizio sull'attività svolta dall'alunno. **Le ordinanze in questione si limitano a prevedere che tale giudizio diviene ora uno degli elementi valutabile<sup>15</sup> ai fini dell'attribuzione del punteggio** nell'ambito della sola banda di oscillazione prevista dalla tabella allegata al D.P.R. n. 323/1998 che, all'art. 11, disciplina il credito scolastico. ...

15. Per comprendere ancora meglio ... giova spendere qualche parola sulle modalità di calcolo del cosiddetto credito scolastico.

Il regolamento prevede che il credito scolastico ... deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative<sup>16</sup> ed eventuali crediti formativi.

16. E su questo quadro normativo che intervengono le ordinanze impugnate, le quali si limitano a prevedere che, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione, **si tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione** o di insegnamenti alternativi.

**Il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione, nell'ambito di un giudizio complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento dell'alunno<sup>17</sup>, al fine dell'attribuzione di un punto.**

Il che non vuol dire – questo va ribadito – che chi non segue religione (o l'insegnamento alternativo) non possa avere questo punto in più: potrà comunque averlo sulla base degli altri elementi<sup>18</sup> che la legge considera rilevanti (media dei voti, l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative<sup>19</sup> ed eventuali crediti formativi).

**Chi segue religione (o l'insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell'ora di religione...**

17. Occorre, tuttavia, a questo punto, affrontare un problema che, pur non rientrando nel *thema decidendum* del presente giudizio, è stato tuttavia oggetto di specifica di trattazione da parte del primo giudice: ovvero la constatazione che in molte scuole gli insegnamenti alternativi all'ora di religione non sono attivati....<sup>20</sup>

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/05/2010

<sup>14</sup> Come si tiene conto di tutti i voti conseguiti in tutte le altre materie

<sup>15</sup> Così come è valutabile l'interesse e il profitto mostrati in matematica, italiano, inglese....

<sup>16</sup> L'IRC on è una attività complementare

<sup>17</sup> In tutte la materie, non solo dell'IRC

<sup>18</sup> Qui il consiglio di Stato se era logico fino in fondo, non doveva dire "altri elementi", ma "gli stessi elementi, ma solo sulle materie del suo curriculum (cioè senza IRC)"

<sup>19</sup> Attività complementari e integrative delle quali **non fa parte** l'IRC

<sup>20</sup> Quello che segue è la curiosa coda (secondo me non pertinente e abbastanza irrituale) nella quale il Consiglio di Stato "ordina" al Ministero di istituire dappertutto attività alternative per garantire il rispetto della "non discriminazione". Sono considerazioni assolutamente questionabili, con le quali il Consiglio di Stato cerca di mettere le basi per l'unica operazione ormai possibile a vantaggio dell'IRC: sponsorizzare in parallelo IRC e attività alternative, in modo da evitare la attuale esposizione mediatica molto negativa derivante dalla presenza, nella scuola, della sola IRC (basta leggere qualche volantino sindacale), e da sfruttare l'immotivato pubblico favore che circonda (anche presso molti "laici") le (fantomatiche) attività alternative. E' l'unica mossa che il Consiglio di Stato ha potuto dare alla lobby dell'IRC. Su questo punto, delle attività alternative "obbligatorie per la scuola ma libere per gli studenti", forse ne vedremo delle belle. E' (mi sembra proprio) una riedizione debole del tentativo di mettere a regime in parallelo chi sceglie sì e chi sceglie no, e di scongiurare, con la promessa di "attività alternative per tutti", che l'attuale l'opinione prevalente finisca per imporre una "storia delle religioni" al posto dell'IRC.